

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4352 del 30/08/2022
Oggetto	DLGS 152/2006 E S.M.I., ART. 208 - LR N. 13/2015 - GARNERO ARMANDO DI GARNERO DAVIDE E C. SNC CON SEDE LEGALE E IMPIANTO SITI IN COMUNE DI RAVENNA, VIA M. MONTI N. 33 - AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA N. 3934 DEL 31/07/2018 "AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'ESERCIZIO DI OPERAZIONI DI STOCCAGGIO (R13-D15), PRETRATTAMENTO (R12) E RECUPERO (R3) DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI" FINALIZZATO ALL'ADEGUAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO (R3) AL DM N. 188/2020 RELATIVO AL "REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA DELLA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO DA CARTA E CARTONE, AI SENSI DELL'ART. 184-TER, COMMA 2"
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4565 del 30/08/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno trenta AGOSTO 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DLGS 152/2006 E S.M.I., ART. 208 – LR N. 13/2015 – **GARNERO ARMANDO DI GARNERO DAVIDE E C. SNC** CON SEDE LEGALE E IMPIANTO SITI IN COMUNE DI RAVENNA, VIA M. MONTI N. 33 – AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA N. 3934 DEL 31/07/2018 “AUTORIZZAZIONE UNICA PER L’ESERCIZIO DI OPERAZIONI DI STOCCAGGIO (R13-D15), PRETRATTAMENTO (R12) E RECUPERO (R3) DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI” FINALIZZATO ALL’ADEGUAMENTO DELL’ATTIVITA’ DI RECUPERO (R3) AL DM N. 188/2020 RELATIVO AL “REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA DELLA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO DA CARTA E CARTONE, AI SENSI DELL’ART. 184-TER, COMMA 2”

### IL DIRIGENTE

VISTO il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante norme in materia ambientale, in particolare il Titolo I della Parte IV in materia di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l’art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante disciplina dell’autorizzazione unica per impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l’altro, il riordino e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l’esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;
- le prime indicazioni operative per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di funzionamento della Conferenza dei Servizi introdotte dal D.Lgs n. 127/2016 fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2016/6983 del 11/10/2016, secondo cui il procedimento autorizzativo ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi che prevede il ricorso allo strumento della Conferenza dei Servizi disciplinandone in modo specifico il funzionamento.

PREMESSO che:

- la società **Garnero Amando di Garnero Davide e C. Snc**, con sede legale e impianto in Ravenna, via M. Monti n. 33, risulta titolare dell’Autorizzazione Unica (AU) rilasciata con provvedimento ARPAE n. 3934 del 31/07/2018 per l’esercizio di operazioni di stoccaggio (R13/D15), pretrattamento (R12) e recupero (R3) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- l’autorizzazione unica n. 3934 sopracitata è comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in rete fognaria pubblica, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs n.152/2006 e smi.

VISTA l’istanza presentata in data 23/08/2021 (ns Pg. 130465), così come successivamente integrata in data 22/09/2021 (ns Pg. 146054), con cui la Società **Garnero Armando di Garnero Davide e C. Snc** (CF./PIVA: 01321060392) con sede legale e impianto in Ravenna, Via M. Monti n. 33, richiedeva l’aggiornamento dell’AU n. 3934 del 31/07/2018 finalizzato all’adeguamento dell’attività di recupero (R3) al

D.M. n. 188/2020 relativo al "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'art.184-ter, comma 2". A tal proposito la Ditta forniva in data 28/10/2021 (ns Pg. 166367) la prevista certificazione UNI ISO 9001 rilasciata da organismo accreditato (Certificato n. 41904/21/S, attuale scadenza al 28/09/2024). La documentazione presentata risultava altresì corredata dalle Procedure inerenti le istruzioni operative del sistema di gestione qualità, sicurezza, ambiente, relativo alla gestione dei rifiuti cartacei fino alla produzione in qualità di *EoW* "carta e cartone recuperati", secondo i requisiti del DM 22/09/2020, n. 188.

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento per la pratica ARPAE 26242/2021 emerge che:

- in data 22/12/2021 (ns Pg. 196988) veniva comunicato al proponente l'avvio del procedimento amministrativo relativo all'istanza e contestualmente veniva richiesto di integrare la documentazione presentata che risultava carente di elementi informativi e valutativi da analizzare in fase di istruttoria tecnica;
- in data 11/01/2022 (ns. Pg. 3046) il proponente presentava la documentazione integrativa richiesta;
- sulla base di quanto manifestato dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna in data 08/02/2022 (ns. Pg. 19966), a riscontro della richiesta di supporto tecnico istruttorio inoltrata da questo SAC con nota ns. Pg. 149897 del 29/09/2021, la documentazione tecnica presentata a corredo della suddetta istanza di aggiornamento dell'AU in essere, risultava mancante di talune informazioni ritenute necessarie per concludere l'istruttoria;
- ravvisata, pertanto, la necessità di approfondimenti istruttori, si svolgeva in data 17/02/2022 una riunione di confronto tecnico con Arpae ST, Arpae SAC e proponente, al termine della quale quest'ultimo manifestava la propria volontà di fornire, a titolo volontario, gli elementi mancanti per la conclusione dell'istruttoria, restando nel frattempo sospesi i termini del procedimento;
- in data 01/04/2022 (ns. Pg. 54898) il proponente forniva, a titolo volontario, gli elementi documentali integrativi, comprensivi di:
  - revisione delle due Procedure operative "P 8.5A" e "P 8.5D" relative rispettivamente alla gestione della attività di recupero dei rifiuti in carta e cartone e alla gestione dei rifiuti in ingresso all'interno dell'impianto;
  - planimetria aggiornata dell'impianto.
- in data 25/08/2022 (Pg. Arpae 139343) veniva acquisita la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE – Distretto di Ravenna, relativa alla matrice rifiuti, comprensiva del parere favorevole, con prescrizioni, in materia di *End of Waste*.

RICHIAMATO il "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184 – ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" adottato con *Decreto Ministeriale 22 settembre 2020, n.188*.

RITENUTO che sussistono gli elementi e le condizioni per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica n. 3934 del 31/07/2018 finalizzato all'adeguamento dell'attività di recupero (R3) al D.M. n. 188/2020 relativo al "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'art.184-ter, comma 2".

DATO ATTO che rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011, inerenti la documentazione antimafia, risulta prestata alla Prefettura di Ravenna - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna, la richiesta di rinnovo dell'iscrizione della Società Garnero Armando di Garnero Davide e C. Snc nell'apposito elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("White List") e che la stessa risulta attualmente in istruttoria.

CONSIDERATO che tutte le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs n. 152/2006 e smi devono prestare garanzia finanziaria.

VISTA la Deliberazione di giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003 recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti.

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D. Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento rifiuti è già determinata, secondo le modalità indicate nella DGR. n. 1991/2003, con i precedenti provvedimenti autorizzativi. L'efficacia della garanzia finanziaria in essere dovrà essere estesa alle obbligazioni derivanti dal rilascio della presente autorizzazione.

ATTESO che tale garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2022-30 del 08/03/2022 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;

SU proposta del Responsabile del procedimento, "Autorizzazione Unica Rifiuti (art. 208 D.Lgs. n. 152/2006 e smi)", per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;

## DISPONE

1. **DI AGGIORNARE l'Autorizzazione Unica rilasciata con provvedimento n. 3934 del 31/07/2018** alla Società Garnero Armando di Garnero Davide e C. Snc (CF./PIVA: 01321060392) con sede legale e impianto in Ravenna, Via M. Monti n. 33, per l'esercizio di operazioni di stoccaggio (R13/D15), pretrattamento (R12) e recupero (R3) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, come di seguito indicato:
  - 1.a) l'Allegato A alla determina dirigenziale n. 3934 del 31/07/2018, relativo alle condizioni e prescrizioni per l'attività di gestione rifiuti, **viene sostituito dall'Allegato A al presente provvedimento** che riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio di operazioni di stoccaggio (R13/D15), pretrattamento (R12) e recupero (R3) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
2. DI CONFERMARE, senza alcuna variazione, tutte le restanti condizioni e prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo n. 3934 del 31/07/2018;
3. DI CONFERMARE, ai sensi dell'art. 208, comma 12) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la validità dell'Autorizzazione Unica **fino al 31/08/2023**; la stessa **è rinnovabile**. A tal fine **almeno 180 giorni prima della scadenza** della stessa, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**; fino alla decisione espressa dall'autorità competente sul rinnovo, l'attività potrà essere proseguita previa estensione della garanzia finanziaria prestata;
4. DI STABILIRE che per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva e recupero di rifiuti nell'impianto oggetto della presente AU, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento, ad adeguare, tramite appendice, la garanzia finanziaria attualmente in essere, con riferimento al presente atto, che dovrà essere prestata a favore di **Arpae - Direzione Generale Bologna, Via Po - 40139 Bologna**; La garanzia finanziaria deve avere durata pari a quella della presente AU, maggiorata di 2 anni. Presso l'impianto, unitamente all'autorizzazione, dovrà essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di questa SAC della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.
5. DI dare atto che il Servizio Territoriale ARPAAE – Distretto di Ravenna esercita, per quanto di competenza, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
6. DI trasmettere - con successiva comunicazione - la presente autorizzazione alla Società richiedente, in seguito all'assolvimento dell'imposta di bollo e agli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il presente provvedimento autorizzativo sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento autorizzativo è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAAE.

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott. Ermanno Errani*

**CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PER ATTIVITA' DI  
STOCCAGGIO PROVVISORIO (R13/D15), PRETRATTAMENTO (R12) E RECUPERO (R3)  
DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI**

**Condizioni**

La Società Garnero Armando di Garnero Davide e C. Snc (CF./PIVA: 01321060392) svolge, nell'insediamento sito in Ravenna, Via M. Monti n. 33, attività di commercio di carta straccia, da macero, rottami, materiale da recupero.

Sul sito vengono svolte operazioni di gestione rifiuti e precisamente: attività di stoccaggio (R13/D15), pretrattamento (R12) e recupero (R3) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

**Prescrizioni**

1. I rifiuti speciali pericolosi per i quali è ammesso lo stoccaggio (D15) sono esclusivamente i seguenti:

<b>Tipologia</b>	<b>Codici CER</b>
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	150110*
Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	150111*
Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	150202*
Filtri dell'olio	160107*
Pastiglie per freni contenenti amianto	160111*
Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114	160121*
Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	160210*
Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	160211*
Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	160213*
Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	160215*
Rifiuti organici contenenti sostanze pericolose	160303*
Rifiuti organici contenenti sostanze pericolose	160305*
Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	160802*
Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminate	170204*
Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	170409*
Cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	170410*
Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	170603*
Legno contenente sostanze pericolose	191206*
Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	200123*
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123 contenenti componenti pericolose	200135*
Legno contenente sostanze pericolose	200137*

Per le tipologie di rifiuti pericolosi sopraindicati, la capacità massima istantanea di stoccaggio (**D15**) è fissata complessivamente in **30 tonnellate**.

- Le sopracitate tipologie di rifiuti pericolosi potranno essere stoccate esclusivamente nei n. 4 cassoni scarrabili presenti presso l'impianto. Pertanto, potranno essere stoccate esclusivamente n. 4 tipologie di rifiuti (Cer) per volta;
- I contenitori scarrabili dovranno essere a tenuta stagna e depositati all'interno del capannone;
- L'area di stoccaggio dei rifiuti pericolosi dovrà essere identificata con specifica cartellonistica prevista dalla normativa di riferimento (DL 27/07/1984)

2. I rifiuti speciali non pericolosi per i quali è ammesso lo stoccaggio (R13/D15) sono esclusivamente i seguenti:

<b>Tipologia</b>	<b>Codici CER</b>
Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	020104
Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	020304

<b>Tipologia</b>	<b>Codici CER</b>
Scarti di corteccia e sughero	030101
Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	030105
Rifiuti di materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	040209
Rifiuti da fibre tessili grezze	040221
Rifiuti da fibre tessili lavorate	040222
Rifiuti del trattamento delle scorie	100201
Scorie non trattate	100202
Scaglie di laminazione	100210
Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	101112
Limatura e trucioli di materiali ferrosi	120101
Polveri e particolato di materiali ferrosi	120102
Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	120103
Polveri e particolato di materiali non ferrosi	120104
Limatura e trucioli di materiali plastici	120105
Imballaggi in carta e cartone	150101
Imballaggi in plastica	150102
Imballaggi in legno	150103
Imballaggi metallici	150104
Imballaggi in materiali compositi	150105
Imballaggi in materiali misti	150106
Imballaggi in vetro	150107
Pneumatici fuori uso	160103
Serbatoi per gas liquido sfusi	160116
Metalli ferrosi	160117
Metalli non ferrosi	160118
Plastica da veicoli fuori uso	160119
Vetro	160120
Componenti non specificati altrimenti	160122
Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	160214
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	160216
Rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	160304
Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305	160306
Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	160801
Legno	170201
Vetro da demolizione	170202
Plastica	170203
Rame, bronzo, ottone	170401
Alluminio	170402
Piombo	170403
Zinco	170404
Ferro e acciaio	170405
Metalli misti	170407
Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410	170411
Materiali isolanti	170604
Rifiuti di metalli non ferrosi	191002
Metalli non ferrosi	191203
Plastica e gomma	191204
Vetro	191205
Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	191207
Prodotti tessili	191208
Carta e cartone	200101
Vetro da attività commerciali e industriali	200102
Abbigliamento	200110
Prodotti tessili	200111
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123, 200135	200136
Legno diverso da quello di cui alla voce 200137	200138
Plastica	200139
Metallo	200140

Tipologia	Codici CER
Rifiuti biodegradabili	200201
Rifiuti non differenziati	200301
Rifiuti ingombranti	200307

Per le tipologie di rifiuti non pericolosi sopraindicate, la capacità massima istantanea di stoccaggio (**D15/R13**) è fissata complessivamente in **460 tonnellate**.

Lo stoccaggio in impianto dei rifiuti identificati con codice CER 020304 è ammesso nel rispetto delle seguenti condizioni:

- dovranno essere stoccati in contenitori stagni muniti di coperchio, onde evitare l'esposizione degli stessi agli agenti atmosferici e contenere eventuali emissioni olfattive,
- il tempo di permanenza in stoccaggio presso l'impianto non dovrà creare inconvenienti igienici e sviluppo di emissioni olfattive significative;
- i contenitori riutilizzabili per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere puliti, lavati e disinfettati dopo ogni utilizzo.

3. I rifiuti speciali non pericolosi per i quali è ammessa l'attività di pretrattamento (R12) sono esclusivamente i seguenti:

Tipologia	Codici CER
Imballaggi in materiali compositi	150105
Imballaggi in materiali misti	150106
Metalli misti	170407

La potenzialità annua dell'impianto per il pretrattamento (**R12**) di tali tipologie di rifiuti non pericolosi è fissata complessivamente pari a **1.900 tonnellate/anno**.

Dall'attività di pretrattamento (R12) possono originarsi esclusivamente rifiuti appartenenti al capitolo di origine 15: "Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi" e 17: "Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione".

4. I rifiuti di carta e cartone per cui sono ammesse operazioni di messa in riserva (**R13**) e recupero (**R3**) sono esclusivamente i seguenti:

Tipologia	Codici CER
Imballaggi in carta e cartone	150101
Carta e cartone	200101

La potenzialità annua dell'impianto per il recupero (**R3**) di tali tipologie di rifiuti è fissata complessivamente pari a **7.000 tonnellate/anno**.

Le attività di recupero rifiuti vengono svolte in conformità a quanto disposto dal D.M. 188/2020 relativo al "Regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs 152/06 e s.m.i.":

- a) Con il codice **EER 150101** vengono individuati anche i rifiuti di carta e cartone che provengono dall'operazione di pretrattamento **R12**, di cernita e selezione manuale, effettuata sui rifiuti in ingresso all'impianto identificati ai codici **EER 150106** "Imballaggi misti" e **EER 150105** "Imballaggi in materiali compositi".
- b) L'attività di recupero **R3** è finalizzata alla produzione di carta e cartone recuperati conformi ai requisiti di cui alla norma **UNI EN 643** da destinare all'industria cartaria mediante operazioni di: selezione e cernita, eliminazione delle frazioni estranee (generalmente plastica, componenti non cartacei e/o materiali in carta e cartone pregiudizievoli per la produzione) e riduzione volumetrica tramite pressatura dei materiali in carta e cartone selezionati.
- c) Ai sensi dell'Allegato 1 al DM n. 188/2020, per la produzione di carta e cartone recuperati non sono comunque ammessi rifiuti da carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato. Il sistema di controllo dei rifiuti in ingresso deve garantire il rispetto dei seguenti obblighi minimi:
  - accettazione dei rifiuti da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
  - esame della documentazione di corredo del carico dei rifiuti in ingresso per accertare la presenza di eventuali contaminazioni da sostanze pericolose, ed adottare ulteriori opportune misure di monitoraggio attraverso il campionamento e le analisi;
  - controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;

- controlli supplementari, anche analitici, a campione ogniqualvolta l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità. Nel caso di controlli analitici tramite laboratorio accreditato su formaldeide e fenoli i limiti di riferimento sono i seguenti:

Parametri	Unità di misura	Valori limite
Formaldeide	% in peso	< 0,1
Fenolo	% in peso	< 0,1
Nonilfenoli (NP)	% in peso	< 0,1
Nonilfenolietossilati (NPE)	% in peso	< 0,1

- pesatura e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;
- stoccaggio dei rifiuti in area dedicata;
- procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità;
- quantificazione e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;
- analisi merceologica da prevedere almeno con cadenza annuale nel piano di gestione qualità.

Lo scarico dei rifiuti di carta e cartone deve avvenire sotto il controllo di personale qualificato il quale provvede alla selezione dei rifiuti di carta e cartone che devono corrispondere alle tipologie elencate nella **Tabella** di cui al precedente **punto 4**, rimuovendo e mantenendo separato qualsiasi materiale estraneo ai rifiuti di carta e cartone.

- d) Sono individuate aree dedicate unicamente e inequivocabilmente alla messa in riserva R13 dei rifiuti di carta e cartone destinati al successivo recupero di materia R3 in impianto. Tali aree di stoccaggio, non devono permettere la miscelazione anche accidentale dei rifiuti di carta e cartone conformi con altri rifiuti di diversa natura; a tal fine può risultare idoneo l'uso di muri di contenimento, new jersey o distanze tali da evitare la miscelazione anche accidentale dei rifiuti di carta e cartone conformi con altri tipi di rifiuti.
- e) Le successive fasi di movimentazione dei rifiuti di carta e cartone avviati alla produzione di carta e cartone recuperati avvengono in modo tale da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o con altri materiali estranei.
- f) All'esito delle operazioni di recupero **R3** effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni della norma UNI EN 643, i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come **carta e cartone recuperati** se risultano conformi ai requisiti tecnici di cui all'Allegato 1 al DM n. 188/2020.

L'accertamento di conformità a tali requisiti deve essere effettuato da un organismo certificato secondo la norma UNI EN 9001 e il prelievo dei campioni deve avvenire secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802.

Il gestore conserva per **1 anno** presso l'impianto un campione di carta e cartone recuperati prelevato secondo quanto previsto all'Allegato 1 del DM n. 188/2020 e in conformità alla norma UNI 10802. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche di carta e cartone recuperati prelevati e da consentire la ripetizione delle analisi.

È applicato un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui al DM n. 188/2020. Il manuale della qualità deve comprendere procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla norma UNI EN 643 nonché il piano di campionamento.

Il rispetto dei criteri stabiliti dal DM n. 188/2020 ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti di carta e cartone è attestato dal gestore dell'impianto (in qualità di produttore di carta e cartone recuperati) tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto, utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 al DM n. 188/2020. Tali dichiarazioni di conformità, che sono conservate dal gestore presso l'impianto, anche in formato elettronico, mettendole a disposizione delle autorità di controllo che le richiedono, possono essere inviate ad ARPAE – SAC e ST territorialmente competente con cadenza non superiore ai sei mesi.

La cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avverrà al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità da parte del gestore dell'impianto. Ai sensi dell'art. 184-ter, comma 5) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

- g) Per quanto non specificatamente indicato nella presente AU, per la produzione di carta e cartone recuperati si applicano le previsioni del DM n. 188/2020.



5. I rifiuti devono essere stoccati in modo adeguato e separati per tipologie omogenee. Le aree destinate allo stoccaggio devono essere idonee al contenimento e raccolta delle acque piovane ed eventuali percolati. I cumuli di rifiuti all'interno del capannone devono essere in zone distinte per tipologie omogenee in modo da escludere la formazione di prodotti esplosivi o infiammabili, aeriformi nocivi tali da provocare danni all'ambiente e pericolo per la salute dell'uomo.
6. I rifiuti vengono sottoposti a operazioni di pretrattamento consistenti nella selezione e cernita manuale per la separazione di frazione da avviare a recupero. Vengono altresì effettuate anche operazioni di confezionamento e imballaggio di tali frazioni.
7. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici superficiali e/o profondi. Pertanto le aree interessate dallo stoccaggio e movimentazione dei rifiuti non bonificati, ovvero che possono rilasciare sostanze inquinanti, devono essere impermeabilizzate e dotate di sistema di raccolta dei reflui. Le acque reflue devono essere raccolte e scaricate, nel rispetto delle normative vigenti. Le operazioni di adeguamento volumetrico oltre alla cernita devono essere svolte su platee impermeabilizzate e dotate di sistemi di raccolta dei reflui.
8. Prima dell'accettazione dei rifiuti presso l'impianto, si dovrà verificare la compatibilità degli stessi attraverso l'esame del formulario di identificazione ed eventuali schede di caratterizzazione del rifiuto.
9. La miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi è vietata. In ogni caso deve essere evitata la miscelazione fra rifiuti incompatibili.
10. Il materiale elettronico fuori uso non deve comprendere batterie.
11. Non potranno essere stoccati rottami ferrosi in quantità superiore a 100 m<sup>3</sup>. Detti rifiuti dovranno essere ben ammassati, con altezza del cumulo inferiore al muro di recinzione.
12. L'attività dovrà essere svolta in conformità ai quantitativi e alle prescrizioni contenute nel certificato prevenzione incendi qualora necessario, e nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
13. L'attività dovrà essere svolta negli orari previsti dal regolamento di Polizia Municipale.
14. Il gestore è tenuto a garantire la tracciabilità dei rifiuti, rispettando gli adempimenti di cui alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. in materia di registro di carico/scarico e trasporto dei rifiuti. In particolare, deve essere tenuta registrazione di tutti i movimenti dei rifiuti oggetto di stoccaggio presso l'impianto nonché dei rifiuti eventualmente prodotti nell'esercizio dell'attività autorizzata.
15. I rifiuti prodotti devono essere conferiti presso impianti autorizzati al recupero ovvero smaltimento, ai sensi della normativa vigente in relazione alla natura, alla provenienza e alla qualità dei rifiuti stessi.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**